

COMUNE DI GIRASOLE

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI GIRASOLE E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO

02. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, RELIGIOSI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DAI CITTADINI, PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DELLA VITA E PER UNA CRESCITA PIU' AMPIA DELL'INTERA POPOLAZIONE.

05. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

ART. 02

LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA TRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE SARDEGNA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE,

SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

SEDE COMUNALE

01. LA SEDE DEL MUNICIPIO E' UBICATA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA NAZIONALE.

02. LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. PRESSO LA SEDE DEL COMUNE, SALVO CHE PER PARTICOLARI ED ECCEZIONALI ESIGENZE, SI RIUNISCONO TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

ART. 05

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE NON PUO' ESSERE MODIFICATA SE NON NELLE FORME DI LEGGE ED A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE SIA SENTITA ATTRAVERSO APPOSITO REFERENDUM.

03. IL COMUNE HA DIRITTO DI TUTELARE LA PROPRIA INTEGRITA' TERRITORIALE E DI PROMUOVERE A TAL FINE DETERMINAZIONI E RETTIFICHE DI CONFINI CON I COMUNI CONFINANTI.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. NELLA SEDE DEL COMUNE E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" , PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE AVVENIRE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE.

ART. 07

STEMMA GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME GIRASOLE, CON LO STEMMA CONCESSO, A NORMA DI LEGGE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, O DA CHI LEGALMENTE LO RAPPRESENTA, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI,

SONO VIETATI.

TITOLO 02

ORGANI E ATTI

ART. 08

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 10

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTI ESCLUSIVA NATURA PROGRAMMATICA NON COSTITUISCONO IMPEGNO DI SPESA.

ART. 11

FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SARA' REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO SONO ASSOLTI DA QUEST'ULTIMO; INVECE NEI CASI DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL VICESINDACO E DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.
02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.
03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI AL MOMENTO DELL'ELEZIONE, E A PARITA' DI VOTI DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 14

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATA AL SINDACO.
02. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.
03. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' RICHIEDERE AL CO.RE.CO. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA CONSEGUENTE ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" .
03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DEI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.
04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AL SINDACO.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 17

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI 01 GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 19

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

02. N. 01 ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 20

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE.

02. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E' DISCIPLINATO DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 21

COMPETENZE

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DATI DAL CONSIGLIO E COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. NON SONO DA QUALIFICARE ATTI FONDAMENTALI E RIENTRANO PERTANTO NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA:

A) LO STORNO MEDIANTE PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA.

B) L' AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE QUANDO TRATTASI DI PROVVEDERE AD ATTIVITA' DI ORDINARIA

AMMINISTRAZIONE O AD ESIGENZE IMPROVVISE E, COMUNQUE PER DURATA NON SUPERIORE AI DODICI MESI;

C) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, E LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI CHE RIENTRINO NELL' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

D) IL CONFERIMENTO, CON CONVENZIONI A TERMINE, DI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE.

03. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA GLI ATTI CHE RIENTRANO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DA QUESTO STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI DIRIGENTI.

ART. 22

ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

01. L' ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA SI REALIZZA MEDIANTE L' APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NELLE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO, COMPLETE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. L' ATTIVITA' PROPOSITIVA DI IMPULSO CONSISTE NELLA FORMULAZIONE TEMPESTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL' ASSUNZIONE DI ATTI FONDAMENTALI.

ART. 23

NOMINA COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

01. QUANDO LA NORMA PREVEDE CHE NELLE COMMISSIONI INTERNE ALL' ENTE (COMMISSIONE ELETTORALE, EDILIZIA, DEL COMMERCIO, ECC. , VI SIANO MEMBRI AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERI, LA GIUNTA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE RICHIEDE AL CONSIGLIO LA DESIGNAZIONE DEI SUOI MEMBRI, DEL NUMERO RICHIESTO DALLA NORMA. LA DESIGNAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

02. LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETTERA N) AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE,

E LA MAGGIORANZA E LA MINORANZA CONSILIARE SI ESPRIMONO CON VOTAZIONI SEPARATE. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DEL COMMA 05 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. I RAPPRESENTANTI SIA DELLA MAGGIORANZA CHE DELLA MINORANZA DECADONO NEL CASO IN CUI DURANTE LA LEGISLATURA VENGANO A MUTARE GLI ORIGINARI RAPPORTI DI COALIZIONE.

ART. 24

DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO DI ORDINARIA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LE PREDETTE DELIBERAZIONI DECADONO:

- SE NON TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL' ADOZIONE;

- SE NON RATIFICATE ENTRO SESSANTA GIORNI DECORRENTI DA QUELLO DI ADOZIONE.

03. LA DECADENZA E' COMUNICATA PER ISCRITTO DAL SEGRETARIO AL SINDACO ED AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

04. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 25

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TAL VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRATORE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE.

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- E) HA LA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
- H) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE.
- N) PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;
- O) FA PERVENIRE, IN FORMA SCRITTA, ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE;
- P) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRIGENZIALE" , AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE;
- Q) ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBUITAGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 142/90 , NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;
- R) SOVRAINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
- B) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, E PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE NELLA SEDUTA;
- C) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI;
- D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL

CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI

DALLA GIUNTA;

E) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE DELEGATO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO.

C) DA ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI;

E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 29

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE PER UNO DEI REATI CHE COMPORTANO LA DECADENZA;

- PER PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;

- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 30

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO O MANCANZA DELLA FIGURA DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL' ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

ART. 31

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, SOVRINTENDE, DIRIGE, CONTROLLA E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.
02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.
03. IL SEGRETARIO, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI, FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI PROPOSTE E SOLUZIONI CONCERNENTI I PROBLEMI ORGANIZZATIVI.
04. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.
05. AL SEGRETARIO SONO ATTRIBUITE TUTTE LE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142 CON ESCLUSIONE DELLA STIPULA DEI CONTRATTI RICEVUTI DAL SEGRETARIO COME UFFICIALE ROGANTE;
06. SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE - UNICO RESPONSABILE - ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 32

VICE SEGRETARIO

01. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO. LO STESSO DEVE RIVESTIRE LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL'AREA AMMINISTRATIVA E/O CONTABILE (07 Q. F. D.P.R. 333/90) .
02. LA NOMINA E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 52 DELLA LEGGE 142/90 .

CAPO 02

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 34

STRUTTURA DELL'ENTE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. C) LEGGE 142/90 .
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
03. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA:
 - A) LA DOTAZIONE ORGANICA;
 - B) LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
 - C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL

PROPRIO PERSONALE.

ART. 35

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRE:

- LA DURATA, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 36

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO PRODUZIONI DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 37

FORME DI GESTIONE

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

03. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) , IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 38

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE, OLTRE

AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATA CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL 01 COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANISMI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

TITOLO 05

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 39

REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, IL REVISORE DEL CONTO.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 40

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

02. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED

ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 C.C.) DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE E NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 41

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI, TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 42

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 43

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 44

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 43 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 45

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:
 - A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
 - B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA RELATIVA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
 - C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 46

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 47

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. NEL CASO DI ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, I/IL DESTINATARI/O DELL'ATTO, DIRETTAMENTE INTERESSATI, DOVRANNO ESSERE POSTI IN GRADO DI PARTECIPARE - TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI - AL RELATIVO PROCEDIMENTO DI ADOZIONE, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
02. IL MOMENTO E LA FORMA DELL'INTERVENTO SARANNO DISPOSTI DAL PREPOSTO AL SERVIZIO COMPETENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE IN APPOSITO REGOLAMENTO, RESTANDO COMUNQUE FERMO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE ACQUISITA AL FASCICOLO.
03. SINO A QUANDO NON SI SIA PROCEDUTO A DETERMINARE FORMALMENTE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE E DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DERIVA DIRETTAMENTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE.
04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDE PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDONE, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.
05. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE LA LEGGE E IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.
06. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 48

ISTANZE

01. I CITTADINI RESIDENTI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SESSANTA GIORNI DAL SINDACO O DA ALTRO ORGANO COMUNALE EVENTUALMENTE COMPETENTE.
03. LE MODALITA' DELL'ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 49

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 48 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI SESSANTA DALLA PRESENTAZIONE.
04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 50

PROPOSTE

01. IL 35% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE. LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE DAGLI ELETTORI CON FIRMA AUTENTICATA.
02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO TRENTA GIORNI DAL MOMENTO IN CUI VIENE INVESTITO DELLA PRATICA. 03 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 51

MODALITA' PROCEDURALI

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO SE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IN PRESENZA DI TALE PRESUPPOSTO, OSSIA SE DIRETTE ESCLUSIVAMENTE AD UN INTERESSE PUBBLICO, DEVONO ESSERE "AMMESSE" E SUCCESSIVAMENTE ESAMINATE DAGLI ORGANI COMPETENTI.
03. QUALORA L'ORGANO INVESTITO DELL'ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE SIA IMPOSSIBILITATO AD EMANARE PROVVEDIMENTI CONCRETI, CON APPOSITO ATTO DOVRA' PRECISARE LO STATO ED IL PROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO OVVERO LE RAGIONI DEL MANCATO PRONUNCIAMENTO NEI

TERMINI.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 52

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI.
02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 53

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 54

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO IL POTERE DI INIZIATIVA PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 55

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA CHE ORGANIZZATIVA, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE E LE STRUTTURE DEL COMUNE.

CAPO 03

CONSULTAZIONI - REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 56

CONSULTAZIONI POPOLARI

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE, NELLE FORME DI VOLTA IN VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU QUESTIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
02. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L'INDIZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA DI ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 57

REFERENDUM CONSULTIVO

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELL'INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA.

02. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE; LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:

A) NORME STATUTARIE;

B) TRIBUTI COMUNALI;

C) TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI;

D) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

E) LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO, SU DECISIONE CONSILIARE LA QUALE PUO' ESSERE PROMOSSA ANCHE DALLA RICHIESTA DI UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI NON INFERIORE AL 40 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE.

04. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA L'ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

06. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' VALIDA SE AD ESSA PRENDONO PARTE GLI ELETTORI DEL COMUNE IN NUMERO PARI AD ALMENO IL 50 PER CENTO PIU' UNO DEL TOTALE DI QUELLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE, CHE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO, E' DA RITENERE POSITIVAMENTE, ACCOLTO QUANDO I VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA SIANO SUPERIORI AL TOTALE RISULTANTE DAI VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA E DAL NUMERO DI SCHEDE BIANCHE.

08. LE RESTANTI NORME PER L'INDIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 58

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM.

02. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM ABBAIA AVUTO ESITO POSITIVO, LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO NON POSSONO DISCOSTARSI, NELLA SOSTANZA, DALL'INDICAZIONE CONSULTIVA.

03. NEL CASO CHE IL REFERENDUM ABBAIA DATO ESITO NEGATIVO, L'ORGANO DI GOVERNO ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI IN

CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA RILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE E DELLO SCARTO REALIZZATOSI NEI CONTRAPPOSTI RISULTATI COMPLESSIVI.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALL'INFORMAZIONE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

02. IL CITATO REGOLAMENTO DOVRA' TENERE CONTO DI QUANTO PREVISTO AL 04 COMMA DELL' ARTT. 07 DELLA L. 142/90 E DAI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE 241/90 .

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 60

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO DEVE ESSERE ADEGUATO TEMPESTIVAMENTE ALLE LEGGI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE SOPRAVVENUTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE.

04. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPORTATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO E NEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO, SALVO I CASI DI CUI AL COMMA 02 .

ART. 61

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 62

REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TERMINI PIU' BREVI.

02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO A SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO.

03. TRASCORSI TALI TERMINI SENZA CHE I REGOLAMENTI SIANO STATI ADEGUATI,

CESSANO DI AVERE VIGORE LE NORME DIVENUTE INCOMPATIBILI.

ART. 63

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

03. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA TALE NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL 30 GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PURCHE' SIA STATO AFFISSO PER UGUALE PERIODO NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.